Istruzione operative per visite preventive, accertamenti alcool, accertamenti per assenza di tossicodipendenza

Visite preventive

L'art. 41 del Testo Unico (D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 pubblicato nella GU del 30.04.2008) conferma l'obbligo delle visite preventive e pone il divieto delle visite preassuntive:

Articolo 41
Sorveglianza sanitaria

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Tuttavia l'art 4 della CONFERENZA UNIFICATA 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, prevede che gli accertamenti vengano fatti all'atto dell'assunzione (e non necessariamente dopo) del personale

Art. 4.

Accertamenti sanitari preventivi di screening

2. Il medico competente, **all'atto dell'assunzione** del personale adibito alle mansioni di cui all'allegato 1 e successivamente, con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione, secondo le modalità definite nell'art. 8.

Pertanto la visita preventiva in generale può essere effettuata all'atto dell'assunzione (e quindi immediatamente prima o immediatamente dopo) intendendo l'assunzione come un processo composto di diverse fasi tra cui possono essere compresi gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

E' comunque sicuramente vietato adibire il lavoratore alla mansione specifica prima della visita preventiva in quanto un infortunio sul lavoro potrebbe accedere anche alla prima ora di lavoro (es. muratore che cade dall'armatura avendo una controindicazione medica al lavoro in quota).

Accertamenti per uso alcolici

Dall'allegato I del PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 relativo al divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche si evidenziano in neretto le attività più comuni che possono essere incontrate nella normale attività di visita.

Allegato I

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.

- 1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
 - c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
 - e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
 - g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; **infermiere; operatore socio-sanitario**; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; **mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private**;
- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e
 quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di
 noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano
 merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - 1) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Si fa notare che al numero 5) rientrano gli **assistenti tutelari**; al numero 8) lettera a) tutti gli **autisti**, alla lettera p) gli **addetti al movimento terra** ed i **magazzinieri con guida di muletto**; al numero

- 10) gli edili, imbianchini, elettricisti, e tutti coloro che lavorano in quota oltre i 2 metri; al numero
- 13) gli addetti a distribuire carburanti.

Per tale personale occorre:

- a) visita preventiva con i seguenti esami:
 - Emocromo con MCV
 - Transaminasi
 - Gamma GT
 - CD-T
- b) visita periodica annuale con i seguenti esami:
 - Emocromo con MCV
 - Transaminasi
 - Gamma GT
 - CD-T

In caso di rilievo di positività ai test per alcool viene sospesa l'idoneità e vanno fatti tre prelievi ematici a distanza di 15 giorni l'uno dall'altro con i seguenti esami:

1° prelievo: emocromo (MCV), gamma GT, transaminasi, CD-T

2° prelievo: CD-T

3° prelievo: CD-T e gamma GT

Accertamenti di assenza tossicodipendenza

Dall'allegato I del PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza si evidenziano in neretto le attività più comuni che possono essere incontrate nella normale attività di visita.

Allegato I

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

- 1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
 - b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
 - c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

- a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa:
- d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- 1) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Si fa notare che al numero 2) lettera a) rientrano tutti gli autisti, alla lettera n) gli addetti al movimento terra ed i magazzinieri con guida di muletto.

Per tale personale occorre:

- c) visita preventiva con la ricerca dei seguenti metaboliti urinari:
 - Oppiacei e metaboliti
 - Cocaina e metaboliti
 - Metabolita acido del THC
 - Anfetamina/Metanfetamina
 - MDMA, analoghi ed omologhi
 - Metadone
- d) **visita periodica annuale** con i seguenti esami:
 - Oppiacei e metaboliti
 - Cocaina e metaboliti
 - Metabolita acido del THC
 - Anfetamina/Metanfetamina
 - MDMA, analoghi ed omologhi
 - Metadone

NOTA BENE:

Gli esami suddetti possono essere fatti nella regione Marche solo presso i laboratori pubblici (esclusi i privati) e preferibilmente presso :

Laboratori	anfetamine	metamfetam ine	cocaina	cannabis	oppiacei	metadone	Buprenor fina	Benzo diazepine	barbiturati
Ascoli	X		X	X	X	X		X	
San Benedetto	X	X	X	X	X	X		X	
Fermo	X		X	X	X	X		X	
Macerata* Medicina Legale	X	X	X	X	X	X	X	X	
Recanati	X		X	X	X	X	X		
Loreto	X		X	X	X	X		X	
Torrette	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jesi	X		X	X	X	X		X	
Fabriano	X		X	X	X	X		X	X
Senigallia	X		X	X	X	X	X	X	
Pesaro	X	X	X	X	X	X	X	X	X

In caso di rilievo di positività ai test per stupefacenti viene sospesa l'idoneità ed il soggetto va inviato al SERT di competenza.

Il presente documento, a carattere provvisorio, è da intendersi per uso interno della Salute 2000 srl, ma può essere, su richiesta, diffuso anche alle ditte seguite dalla Salute 2000 srl ed ai loro consulenti.

Osimo, 02.05.2008

Responsabile Servizio Gestione Qualità Salute 2000 srl